

1. Prestazioni Geologo

Le prestazioni seguenti indicate nel disciplinare di gara:

- Redazione della relazione geologica e relative indagini;
- Redazione della documentazione necessaria ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del codice;

Sono state erroneamente inserite nel bando, infatti per le stesse non è determinato il relativo corrispettivo. Pertanto la prestazione del geologo sarà oggetto di ulteriore affidamento e conseguentemente le unità per lo svolgimento dell'incarico riportate a pag. 8 e 9 del disciplinare sono da considerarsi in numero di 5 (cinque).

Si procede alla pubblicazione della integrale determinazione dei corrispettivi di cui al D.M. 17.06.2016, non pubblicata per mera dimenticanza, al fine di poter valutare compiutamente le prestazioni oggetto di appalto nel contempo si precisa che l'importo di € 171.431,02 riportato nel "Capitolato d'Oneri" è da ritenersi mero refuso;

2. Cauzione Provvisoria

In relazione alla cauzione provvisoria, con riferimento al punto 4.1 delle linee guida n° 1 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50 , si ritiene di rettificare la misura della stessa, in quanto: *omissis la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP Art. 93, comma 10, codice) omissis* . Pertanto si ritiene di rideterminare la cauzione provvisoria a valere esclusivamente sulle prestazioni cui al punto "c.I Esecuzione dei lavori" (prestazioni non escluse con riferimento al punto 4.1 delle linee guida n° 1 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n° 50) . **Alla luce di quanto esposto il concorrente dovrà prestare una polizza provvisoria per un importo di € 2145,74;**

3. Appalto di natura intellettuale – costi manodopera

Si precisa, a rettifica, che la mancata indicazione dei costi per la manodopera non è causa di esclusione .



Il R.U.P.
Ing. Carlo TRAMONTANA

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta